KH5RHFCV.AOOGABMUR.REGISTRO DECRETI.R.0001578.06-11-2026.h.18:05

*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

***Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679***

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59*" come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 7 che disciplina i principi e i criteri di costituzione degli Uffici di diretta collaborazione rimarcando, tra l'altro, il rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

**VISTO** il reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), che introduce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) (artt. 37-39);

**VISTO** l'art. 37, par. 1, lett. *a*), del predetto Regolamento, il quale prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»*;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*, e in particolare l'art. 6-*bis*, che prevede che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e s.m.i., recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»*;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»* e in particolare gli artt. 8 e 18, che prevedono obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *«Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»*;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78» e s.m.i., e in particolare l'articolo 7, comma 1, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente a oggetto *«Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" e, s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 250 del 25ottobre 2022 con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca*";

**VISTO** il Decreto Ministeriale 06 aprile 2023, n. 236 di adozione del Codice di comportamento del personale del Ministero dell'università e della ricerca;

**VISTA** la direttiva ministeriale 8 gennaio 2021, n. 1, con la quale sono individuati i soggetti mediante i quali il MUR esercita le funzioni di Titolare del trattamento

dei dati personali, i soggetti che possono essere destinatari di deleghe di funzioni del Titolare, "soggetti designati", e i soggetti autorizzati al trattamento;

**VISTA** la *«Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali»*, elaborata dal Garante per la protezione dei dati personali e pubblicata il 28 aprile 2017;

**VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Ministero dell'università e della ricerca;

**VISTA** la Delibera n. 464/2025 sull'esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell'ANAC, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013;

**TENUTO CONTO** che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, par. 6) che deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39»* (art. 37, par. 5) e che *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (*considerando* 97 del RGPD);

**PRESO ATTO** delle Linee guida sui Responsabili della Protezione dei Dati adottate dal Gruppo di lavoro ex articolo 29 (WP243 rev.01), così come emendate, secondo cui il Responsabile della Protezione dei Dati deve essere individuato sulla base delle qualità professionali possedute, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali e della capacità di assolvere efficacemente i compiti previsti dall'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

**CONSIDERATO** che il ridetto articolo 38 del Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il Responsabile della Protezione dei Dati deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, deve poter disporre delle risorse necessarie per assolvere i propri compiti e non deve ricevere istruzioni relativamente allo svolgimento degli stessi;

**VISTO** l'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679 che declina i compiti del RPD e in particolare: a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento comunitario nonché da altre

disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; b) sorvegliare l'osservanza della normativa vigente nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali; c) fornire, se richiesti, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; d) fungere da punto di contatto e cooperare con l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

**CONSIDERATO** che il RPD può svolgere altri compiti e funzioni, purché non diano adito a un conflitto di interessi, come previsto dall'art. 38, par. 6, RGPD;

**CONSIDERATO** altresì che il RPD opera in piena autonomia e indipendenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti di cui è incaricato ai sensi dell'art. 39, e riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, come previsto dall'art. 38, par. 3, RGPD;

**CONSIDERATO** che la disposizione del menzionato articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 riconosce, nell'ambito del principio di auto-organizzazione amministrativa, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere all'esternalizzazione delle prestazioni, quando tale modalità risulti necessaria per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno istituzionale e non sia concretamente praticabile l'esecuzione mediante risorse interne;

**VISTO** l'Avviso n. 6267 del 05-08-2026 di ricognizione interna per il conferimento dell'incarico di responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

**CONSIDERATO** l'esito negativo della procedura sopra indicata, non essendo pervenuta alcuna candidatura entro il termine previsto dal predetto avviso, fissato alle ore 12:00 del 22 settembre 2026;

**RILEVATA** l'impossibilità di soddisfare il fabbisogno mediante l'autoproduzione della prestazione e ha reso, conseguentemente, necessario procedere all'acquisizione del servizio mediante ricorso al mercato, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contratti pubblici

**RILEVATO** pertanto, che, a seguito dell'esito negativo della ricognizione interna, sussistono i presupposti organizzativi per procedere all'acquisizione esterna del servizio, dovendosi tale acquisizione ricondurre alla disciplina dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

**VISTI** in particolare, gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 36 del 2023, concernenti, rispettivamente, i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, quali principi generali che informano l'attività delle stazioni

appaltanti nell'esercizio delle funzioni connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici;

**VISTO** l'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, ai sensi del quale l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è disciplinato dalle disposizioni del Libro II del medesimo Codice, relative ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;

**DATO ATTO** che, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, si è proceduto all'affidamento diretto del servizio in favore dell'Avv. Francesco Antonio Ponticelli, in ragione della rispondenza della prestazione offerta alle esigenze dell'Amministrazione, della comprovata idoneità dell'operatore allo svolgimento delle attività richieste e della congruità economica della proposta acquisita;

**DATO ATTO** altresì, che l'operatore economico individuato risulta in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e delle eventuali ulteriori capacità tecnico-professionali richieste in relazione alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento così come indicate altresì nel già menzionato Regolamento (UE) 2016/679;

**CONSIDERATO** che l'Avv. Francesco Antonio Ponticelli ha maturato comprovata esperienza in materia di *privacy* e protezione dei dati personali ricoprendo l'incarico di responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) per vari soggetti.

**DECRETA**

**Art. 1**

1. L'Avv. Francesco Antonio Ponticelli, è designato Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

**Art. 2**

1. Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, paragrafo 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti:

   a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo;

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Nonché ogni ulteriore attività e compito strettamente funzionale e connesso all'espletamento delle funzioni sopra indicate ovvero conseguente al corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, fermo restando che ogni decisione in ordine ai singoli trattamenti e alle relative misure, ivi compresa la loro attuazione, resta di esclusiva competenza e responsabilità del titolare del trattamento, che la assume nell'esercizio della propria autonoma valutazione e in applicazione del principio di responsabilizzazione di cui agli artt. 5, paragrafo 2, e 24 del RGPD.

2. I compiti personali del RPD attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Al fine di sostenere il RPD nell'esecuzione dei compiti di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca, si impegna:

*a)* a mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie a garantire lo svolgimento ottimale dei propri compiti;
*b)* a non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
*c)* a garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

**Art. 3**

1. L'incarico ha durata pari a 35 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Altri contenuti" - "Protezione dei dati personali" ed è trasmesso all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), per quanto di competenza.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, e-mail) saranno resi disponibili nella intranet del Ministero dell'università e della ricerca, e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale nella sopra richiamata sezione.

IL MINISTRO
*Sen. Anna Maria Bernini*



Firmato digitalmente da
BERNINI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA